

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 994/2001 della Commissione del 22 maggio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 996/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89 relativi ai requisiti minimi di qualità per i prodotti trasformati a base di pomodori, pere e pesche nel quadro del regime di aiuto alla produzione** ..... 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 997/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile** ..... 11
- Regolamento (CE) n. 998/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero ..... 12

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

2001/395/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2001, relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 13 H della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura** ..... 14

1

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

**Commissione**

2001/396/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 maggio 2001, che modifica la decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, per quanto riguarda le importazioni di carni di ratiti <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1173] .....** 16

2001/397/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 maggio 2001, che modifica la decisione 98/483/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavastoviglie <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1187] .....** 21

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 994/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 maggio 2001**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	88,8
	212	77,9
	999	83,3
0707 00 05	052	71,6
	068	71,8
	600	142,5
	628	143,2
0709 90 70	999	107,3
	052	88,5
	999	88,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	57,4
	204	55,5
	212	58,3
	220	63,6
	400	65,0
	600	61,8
	624	52,0
	999	59,1
	0805 30 10	388
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	81,6
	388	84,7
	400	77,5
	404	86,6
	508	69,4
	512	80,8
	524	75,0
	528	77,3
	720	95,2
	804	96,9
	999	82,6
	0809 20 95	400
	999	287,2

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 995/2001 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 maggio 2001**

**recante attuazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2516/2000 che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte e i contributi sociali, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 relativo al SEC 95 costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei conti nazionali necessari per le statistiche della Comunità europea, in quanto definisce una serie di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni per poter ottenere risultati comparabili tra i vari Stati membri.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2516/2000 garantisce la comparabilità e la trasparenza tra gli Stati membri nella registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95 per la procedura per i disavanzi eccessivi. L'accREDITAMENTO/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche non include gli importi delle imposte e dei contributi sociali il cui incasso è improbabile.
- (3) Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 ed entro sei mesi dalla sua adozione, la Commissione introduce nel testo dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 le necessarie modifiche.

(4) L'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2223/96 stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione può adottare modifiche del SEC 95, in particolare le modifiche necessarie dell'allegato B di detto regolamento.

(5) Il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 96/174/CE <sup>(4)</sup>, è stato consultato.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 2223/96 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento non è applicato durante il periodo transitorio che può essere concesso agli Stati membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2516/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

## ALLEGATO

## MODIFICHE DELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2223/96

1.57

*Inserire dopo* «In alcuni casi... ricorrere ad approssimazioni.»:

«Oltre a questa flessibilità per quanto riguarda il momento di registrazione, è stato necessario, per ragioni pratiche connesse alla procedura per i disavanzi eccessivi, definire una registrazione particolare delle imposte e dei contributi sociali da versare al settore delle amministrazioni pubbliche, di modo che l'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche (e dei settori controparte) non includa l'importo delle imposte e dei contributi sociali la cui riscossione è improbabile. In deroga al principio generale di registrazione delle operazioni, le imposte e i contributi sociali da versare alle amministrazioni pubbliche o possono essere registrate al netto della parte la cui riscossione è improbabile o, se tale parte è inclusa, essa deve essere neutralizzata nello stesso periodo contabile da un trasferimento in conto capitale dalle amministrazioni pubbliche ai settori pertinenti.»

3.48

*Inserire nella definizione del prezzo base un riferimento al punto 4.27:*

«Il prezzo base è il prezzo che il produttore può ricevere dall'acquirente per una unità di bene o di servizio prodotta, dedotte le eventuali imposte da pagare (cfr. punto 4.27) su quella unità quale conseguenza della sua produzione o della sua vendita (ossia le imposte sui prodotti) ma compreso ogni eventuale contributo da ricevere su quella unità quale conseguenza della sua produzione o della sua vendita (ossia i contributi ai prodotti).»

4.17

*Inserire nell'ultima frase un riferimento al punto 4.27:*

«A livello del totale dell'economia, l'IVA equivale al saldo tra il totale dell'IVA fatturata e il totale dell'IVA deducibile (cfr. punto 4.27).»

4.27

*Sopprimere:*

«Le imposte determinate come specificato in precedenza ma non pagate (ad esempio, a causa di fallimento) sono considerate come se fossero state corrisposte. Si possono verificare due eventualità:

- a) cancellazione di crediti inesigibili da parte delle amministrazioni pubbliche le quali riconoscono che non potranno più recuperare i loro crediti: tale cancellazione è registrata nei conti delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività delle amministrazioni pubbliche e dei debitori inadempienti;
- b) remissione di debiti a seguito di un accordo tra le amministrazioni pubbliche e i debitori: l'operazione è registrata nel conto del capitale come un trasferimento in conto capitale dalle amministrazioni pubbliche ai debitori, con la contemporanea estinzione di crediti nel conto finanziario.»

*Sostituire con:*

«Gli importi delle imposte registrati nei conti possono essere determinati in base a due fonti: gli importi percepiti mediante ruolo o dichiarazione e il gettito.

- a) Se come fonte si utilizzano i ruoli e le dichiarazioni, gli importi vengono corretti con un coefficiente che consente di tener conto degli importi notificati, ma mai percepiti. In alternativa, può essere registrato un trasferimento in conto capitale ai settori pertinenti, equivalente alla stessa correzione. I coefficienti sono determinati sulla base dell'esperienza acquisita e delle attuali previsioni per quanto riguarda gli importi notificati, ma mai percepiti. Per i diversi tipi di imposta vi sono coefficienti specifici.
- b) Se come fonte si utilizza il gettito, questo viene adeguato tenendo conto del fattore temporale, in modo da garantire che gli importi in questione vengano attribuiti al periodo in cui ha avuto luogo l'attività che ha determinato l'onere fiscale. Tale adeguamento può fondarsi sullo scarto cronologico medio esistente tra l'attività in questione e la riscossione.»

## 4.82

*Sopprimere:*

«Le imposte determinate come specificato in precedenza ma non pagate (ad esempio, a causa di fallimento) sono considerate come se fossero state corrisposte. Si possono verificare due eventualità:

- a) cancellazione di crediti inesigibili da parte delle amministrazioni pubbliche le quali riconoscono che non potranno più recuperare i loro crediti: tale cancellazione è registrata nei conti delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività delle amministrazioni pubbliche e dei debitori inadempienti;
- b) remissione di debiti a seguito di un accordo tra le amministrazioni pubbliche e i debitori: l'operazione è registrata nel conto del capitale come un trasferimento in conto capitale dalle amministrazioni pubbliche ai debitori, con la contemporanea estinzione di crediti nel conto finanziario.»

*Sostituire con:*

«Gli importi delle imposte registrati nei conti possono essere determinati in base a due fonti: gli importi percepiti mediante ruolo o dichiarazione e il gettito.

- a) Se come fonte si utilizzano i ruoli e le dichiarazioni, gli importi vengono corretti con un coefficiente che consente di tener conto degli importi notificati, ma mai percepiti. In alternativa, può essere registrato un trasferimento in conto capitale ai settori pertinenti, equivalente alla stessa correzione. I coefficienti sono determinati sulla base dell'esperienza acquisita e delle attuali previsioni per quanto riguarda gli importi notificati, ma mai percepiti. Per i diversi tipi di imposta vi sono coefficienti specifici.
- b) Se come fonte si utilizza il gettito, questo viene adeguato tenendo conto del fattore temporale, in modo da garantire che gli importi in questione vengano attribuiti al periodo in cui ha avuto luogo l'attività che ha determinato l'onere fiscale. Tale adeguamento può fondarsi sullo scarto cronologico medio esistente tra l'attività in questione e la riscossione.

Se trattenute alla fonte dal datore di lavoro, le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio ecc. vanno incluse nelle retribuzioni anche se il datore di lavoro non le ha effettivamente trasferite alle amministrazioni pubbliche. Il settore delle famiglie figura allora versare l'intero importo al settore delle amministrazioni pubbliche. Gli importi non versati devono essere neutralizzati alla rubrica D.995 come trasferimenti in conto capitale dal settore delle amministrazioni pubbliche a quello dei datori di lavoro.»

## 4.96

*Inserire alla fine del punto:*

«Gli importi dei contributi sociali registrati nei conti possono essere determinati in base a due fonti: gli importi percepiti mediante ruolo o dichiarazione e il gettito.

- a) Se come fonte si utilizzano i ruoli e le dichiarazioni, gli importi vengono corretti con un coefficiente che consente di tener conto degli importi notificati, ma mai percepiti. In alternativa, può essere registrato un trasferimento in conto capitale ai settori pertinenti, equivalente alla stessa correzione. I coefficienti sono determinati sulla base dell'esperienza acquisita e delle attuali previsioni per quanto riguarda gli importi notificati, ma mai percepiti. Per i diversi tipi di contributi sociali vi sono coefficienti specifici.
- b) Se come fonte si utilizza il gettito, questo viene adeguato tenendo conto del fattore temporale, in modo da garantire che gli importi in questione vengano attribuiti al periodo in cui ha avuto luogo l'attività che ha determinato l'onere contributivo. Tale adeguamento può fondarsi sullo scarto cronologico medio esistente tra l'attività in questione e la riscossione.

Se trattenuti alla fonte dal datore di lavoro, i contributi sociali da versare al settore delle amministrazioni pubbliche vanno inclusi nelle retribuzioni, anche se il datore di lavoro non li ha effettivamente trasferiti alle amministrazioni pubbliche. Il settore delle famiglie figura allora versati l'intero importo al settore delle amministrazioni pubbliche. Gli importi non versati devono essere neutralizzati alla rubrica D.995 come trasferimenti in conto capitale dal settore delle amministrazioni pubbliche a quello dei datori di lavoro.»

**4.150**

Sopprimere il punto 4.150:

«Momento di registrazione: le imposte in conto capitale sono registrate nel momento in cui insorge l'obbligo del loro pagamento.»

Sostituire con un nuovo punto 4.150:

«Gli importi delle imposte registrati nei conti possono essere determinati in base a due fonti: gli importi percepiti mediante ruolo o dichiarazione e il gettito.

- a) Se come fonte si utilizzano i ruoli e le dichiarazioni, gli importi vengono corretti con un coefficiente che consente di tener conto degli importi notificati, ma mai percepiti. In alternativa, può essere registrato un trasferimento in conto capitale ai settori pertinenti, equivalente alla stessa correzione. I coefficienti sono determinati sulla base dell'esperienza acquisita e delle attuali previsioni per quanto riguarda gli importi notificati, ma mai percepiti. Per i diversi tipi di imposta vi sono coefficienti specifici.
- b) Se come fonte si utilizza il gettito, questo viene adeguato tenendo conto del fattore temporale, in modo da garantire che gli importi in questione vengano attribuiti al periodo in cui ha avuto luogo l'attività che ha determinato l'onere fiscale. Tale adeguamento può fondarsi sullo scarto cronologico medio esistente tra l'attività in questione e la riscossione.»

**4.165**

Aggiungere alla fine della prima frase della lettera f) un riferimento alla nuova lettera j):

«— ad eccezione del caso particolare delle imposte e dei contributi sociali da versare al settore delle amministrazioni pubbliche [cfr. 4.165 j)].»

Inserire alla fine del punto:

- «j) Se gli importi delle imposte e dei contributi sociali da versare alle amministrazioni pubbliche sono registrati in base ai ruoli e alle dichiarazioni, la parte di essi la cui riscossione è improbabile deve essere neutralizzata nello stesso periodo contabile. La neutralizzazione può essere effettuata alla rubrica "Altri trasferimenti in conto capitale" (D.99), all'interno della linea specifica D.995, tra le amministrazioni pubbliche e i settori pertinenti. Il flusso D.995 deve essere suddiviso secondo la codifica delle imposte e dei contributi sociali in questione.»

**5.129**

Inserire alla fine del punto:

«Gli importi delle imposte e dei contributi sociali da versare alle amministrazioni pubbliche inclusi nella sottorubrica AF.79 non comprendono la parte delle imposte e dei contributi sociali la cui riscossione è improbabile e che rappresenta pertanto un credito delle amministrazioni pubbliche privo di valore reale.»

**6.27**

Inserire alla fine della lettera d):

«In deroga al principio generale, questa rubrica non comprende le imposte e i contributi sociali da versare alle amministrazioni pubbliche, la cui riscossione queste riconoscono unilateralmente come improbabile. Le imposte e i contributi sociali da versare alle amministrazioni pubbliche la cui riscossione è improbabile sono, nello stesso periodo contabile in cui è insorto il relativo obbligo, neutralizzati nel calcolo dell'accreditamento/indebitamento netto del settore delle amministrazioni pubbliche e dei settori controparte (cfr. punto 1.57).»

## 7.61

	<p><i>Inserire alla fine del punto:</i></p> <p>«Gli importi delle imposte e dei contributi sociali da versare alle amministrazioni pubbliche inclusi nella sottorubrica AF.79 non comprendono la parte delle imposte e dei contributi sociali la cui riscossione è improbabile e che rappresenta pertanto un credito delle amministrazioni pubbliche privo di valore reale.»</p>
--	--

## 9.47

<p><i>Sopprimere la prima frase:</i></p> <p>«Le imposte (e i contributi) sui prodotti corrispondono agli importi da pagare soltanto in forza di accertamenti tributari, dichiarazioni fiscali, ecc. o agli importi effettivamente pagati (cfr. punto 4.27).»</p> <p><i>Sopprimere al punto 2), lettera b):</i></p> <p>«si tratta di un'altra variazione di volume delle attività e delle passività finanziarie che non va registrata nella tavola delle risorse e degli impieghi.»</p>	<p><i>Sostituire la prima frase con:</i></p> <p>«Le modalità di registrazione delle imposte e dei contributi sui prodotti sono definite rispettivamente ai punti 4.27 e 4.40.»</p>
--	--

## Allegato IV — Nomenclature e conti

	<p><i>Nella nomenclatura delle operazioni e degli altri flussi, dopo «D.99 Altri trasferimenti in conto capitale», è aggiunto il seguente elenco di codici:</i></p> <p>«D.995      Trasferimenti in conto capitale dalle amministrazioni pubbliche ai settori pertinenti rappresentanti le imposte e i contributi sociali accertati, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.99521    Imposte sui prodotti accertate, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.99529    Altre imposte sulla produzione accertate, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.99551    Imposte sul reddito accertate, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.99559    Altre imposte correnti accertate, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.9956111   Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro accertati, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.9956112   Contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti accertati, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.9956113   Contributi sociali a carico dei lavoratori indipendenti e delle persone non occupate accertati, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.99591    Imposte in conto capitale accertate, ma la cui riscossione è improbabile.»</p>
--	--

## MODIFICHE DELL'ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2223/96

Tavola 2: Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche

	<p><i>Alla fine della tavola è aggiunto il seguente codice:</i></p> <p>«D.995 Trasferimenti in conto capitale dalle amministrazioni pubbliche ai settori pertinenti rappresentanti le imposte e i contributi sociali accertati, ma la cui riscossione è improbabile.»</p>
--	---

Tavola 9: Gettito fiscale dettagliato per settore

	<p><i>Alla fine della tavola è aggiunto il flusso D.995 con le relative suddivisioni, senza ripartizione per sottosettore percettore:</i></p> <p>«D.995 Trasferimenti in conto capitale dalle amministrazioni pubbliche ai settori pertinenti rappresentanti le imposte e i contributi sociali accertati, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.99521 Imposte sui prodotti accertate, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.99529 Altre imposte sulla produzione accertate, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.99551 Imposte sul reddito accertate, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.99559 Altre imposte correnti accertate, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.9956111 Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro accertati, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.9956112 Contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti accertati, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.9956113 Contributi sociali a carico dei lavoratori indipendenti e delle persone non occupate accertati, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p>D.99591 Imposte in conto capitale accertate, ma la cui riscossione è improbabile</p> <p><math>D.2 + D.5 + D.91 + D.611 - D.995</math></p> <p>Totale delle imposte e dei contributi sociali, dedotti gli importi accertati, ma la cui riscossione è improbabile.»</p>
--	--

## REGOLAMENTO (CE) N. 996/2001 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2001

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89 relativi ai requisiti minimi di qualità per i prodotti trasformati a base di pomodori, pere e pesche nel quadro del regime di aiuto alla produzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede un regime di aiuto a favore delle organizzazioni di produttori che consegnano pomodori, pesche e pere ai fini della trasformazione in prodotti indicati all'allegato I di tale regolamento.
- (2) Il regolamento della Commissione (CEE) n. 1764/86, del 27 maggio 1986, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per i prodotti trasformati a base di pomodori nel quadro del regime di aiuti alla produzione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/98 <sup>(4)</sup>, il regolamento (CEE) n. 2319/89, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e al succo naturale di frutta che beneficiano dell'aiuto alla produzione <sup>(5)</sup>, e il regolamento (CEE) n. 2320/89, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione <sup>(6)</sup>, hanno fissato i requisiti qualitativi minimi per tali prodotti trasformati. Occorre adeguare le disposizioni adottate per tener conto delle modifiche apportate al regime di aiuto dal regolamento (CE) n. 2699/2000.
- (3) I requisiti di qualità definiti dai regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89, (CEE) n. 2320/89 costituiscono misure d'applicazione complementari alle disposizioni del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(7)</sup>, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione <sup>(8)</sup>.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1764/86 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare i prodotti a base di pomodori, quali sono definiti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 449/2001.»

- 2) Agli articoli 2, 3, 8, 10, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 11, i termini «regolamento (CE) n. 504/97» sono sostituiti dai termini «regolamento (CE) n. 449/2001».

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2319/89 è modificato come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione.»

- 2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pere Williams e Rocha sciroppate e/o al succo di frutta, in appresso denominate "pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta", quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 449/2001.»

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 2320/89 è modificato come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione.»

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU L 153 del 7.6.1986, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 208 del 29.7.1998, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU L 220 del 29.7.1989, pag. 51.<sup>(6)</sup> GU L 220 del 29.7.1989, pag. 54.<sup>(7)</sup> GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.<sup>(8)</sup> GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.

2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pesche sciropate e/o al succo naturale di frutta, quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 449/2001.»

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 997/2001 DELLA COMMISSIONE****del 22 maggio 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione stabilisce, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, le modalità di esecuzione della politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie fissata dal regolamento stesso.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1532/2000 <sup>(3)</sup>, adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999, ha fissato i coefficienti del regime «vecchio per nuovo» a decorrere dal 29 aprile 1999.
- (3) Il regolamento (CE) n. 718/1999 prevede all'articolo 4, paragrafo 2, che il coefficiente «vecchio per nuovo» sia ridotto in modo continuo onde essere ricondotto, periodicamente e rapidamente, a zero entro il 29 aprile 2003. Ciò rende necessario adottare un nuovo coefficiente «vecchio per nuovo» per l'anno 2000.
- (4) Tenuto conto dell'evoluzione economica dei diversi settori di mercato della navigazione interna è opportuno ridurre i livelli dei differenti coefficienti del regime «vecchio per nuovo» previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 718/1999 il cui valore è fissato nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999 senza peraltro vanificare gli effetti dell'azione di risanamento strutturale iniziata nel 1990. È opportuno adattare il coefficiente

per i battelli da carico secco riducendolo a 0,80:1 in quanto il settore è tuttora in crescita. È opportuno operare un minore adattamento per le navi cisterna riducendo il coefficiente a 1,15:1 in quanto il settore continua a versare in una situazione preoccupante e stagnante. È opportuno operare un maggiore adattamento per gli spintori riducendo il coefficiente a 0,50:1 in quanto il settore non presenta una marcata capacità in eccesso.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento hanno formato oggetto di un parere del gruppo di esperti sulla politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie, come previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 805/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 805/1999 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 4, punto 1), le cifre «1:1» sono sostituite da «0,80:1»;
- 2) Nell'articolo 4, punto 2), le cifre «1,30:1» sono sostituite da «1,15:1»;
- 3) Nell'articolo 4, punto 3), le cifre «0,75:1» sono sostituite da «0,50:1».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Loyola DE PALACIO

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64.<sup>(3)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 74.

**REGOLAMENTO (CE) N. 998/2001 DELLA COMMISSIONE****del 22 maggio 2001****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 866/2001 <sup>(6)</sup>.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU L 122 del 3.5.2001, pag. 16.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 22 maggio 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	27,40	3,07
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	27,40	7,83
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	27,40	2,93
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	27,40	7,40
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	31,73	9,37
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	31,73	4,85
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	31,73	4,85
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,32	0,34

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2001

**relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 13 H della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura**

(2001/395/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(2)</sup>,

vista la proposta della Commissione<sup>(3)</sup>,

visto il parere conforme del Parlamento europeo<sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 13-H della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda la frenatura ed a

preservare un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

- (2) Il regolamento n. 13-H è stato notificato alle parti contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti delle parti contraenti che non hanno comunicato la propria opposizione entro la data e le date ivi previste.
- (3) Al fine di agevolare l'accesso ai mercati di paesi situati al di fuori della Comunità, appare opportuno stabilire l'equivalenza tra le prescrizioni del regolamento n. 13-H e quelle della direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(5)</sup>.
- (4) Questo regolamento dovrebbe diventare parte del sistema di omologazione dei veicoli a motore, integrando così la legislazione in vigore nella Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 13-H della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura.

Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).

<sup>(3)</sup> GU C 215 E del 25.7.2000, pag. 46.

<sup>(4)</sup> Parere reso il 3.4.2001 (non ancora pubblicato nella GU).

<sup>(5)</sup> GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/12/CE della Commissione (GU L 81 del 18.3.1998, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Il regolamento sarà pubblicato ulteriormente nella GU.

*Articolo 2*

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, è riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni del regolamento n. 13-H della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e quelle della direttiva 71/320/CEE del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. REKKE

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2001

**che modifica la decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, per quanto riguarda le importazioni di carni di ratiti**

[notificata con il numero C(2001) 1173]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/396/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi <sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione 2001/4/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/609/CE della Commissione, del 29 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche <sup>(3)</sup>, fissa l'elenco dei paesi da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni di ratiti nonché le condizioni sanitarie e il certificato veterinario richiesti per l'importazione di tali carni nella Comunità.
- (2) La decisione 97/467/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/691/CE <sup>(5)</sup>, stabilisce un elenco provvisorio di stabilimenti dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.
- (3) L'allegato della decisione 97/467/CE riguarda le carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, ma non include stabilimenti che producono carni di ratiti.
- (4) Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 2a, della suindicata decisione accorda agli Stati membri la possibilità di proseguire gli scambi su base bilaterale fino al 30 aprile 2001.

- (5) Occorre revocare tale possibilità e stabilire un elenco distinto per le carni di ratiti.
- (6) A tutti i paesi terzi dell'elenco da cui sono autorizzate, per ragioni zoosanitarie, le importazioni di carni di ratiti nella Comunità europea, è stato chiesto di verificare se nel rispettivo territorio esistano stabilimenti che intendano effettuare esportazioni verso la Comunità europea e che rispettano le norme sanitarie della Comunità previste dalle direttive pertinenti.
- (7) La Commissione ha ricevuto da taluni paesi terzi degli elenchi di stabilimenti, con la garanzia che questi soddisfano pienamente i relativi requisiti sanitari della Comunità e che se uno stabilimento dovesse venire meno a tali obblighi le sue attività di esportazione verso la Comunità sarebbero sospese.
- (8) È quindi possibile stabilire un elenco provvisorio degli stabilimenti dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di carni di ratiti.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

1. Il paragrafo 2a dell'articolo 1 della decisione 97/467/CE è abrogato.
2. L'allegato della decisione 97/467/CE diviene l'allegato I di detta decisione con l'aggiunta del seguente titolo:

«Elenco degli stabilimenti autorizzati per le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (esclusi i ratiti)».

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57.

<sup>(5)</sup> GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 37.

3. L'allegato della presente decisione è inserito come allegato II nella decisione 97/467/CE, con il seguente titolo:

«Elenco degli stabilimenti autorizzati per le importazioni di carni di ratiti».

4. Le importazioni provenienti dagli stabilimenti elencati nell'allegato rimangono soggette alle disposizioni veterinarie della Comunità vigenti in materia.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2001.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

«ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

**LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE ESTRUCIONIFORMES/LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF STRUDSEKØD/LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON LAUFVOGELFLEISCH ZUGELASSENEN BETRIEBE/ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ/LIST OF ESTABLISHMENTS AUTHORISED FOR IMPORT OF RATITE MEAT/LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L'IMPORTATION DE VIANDES DE RATITES/ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI RATITI/LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN VLEES VAN LOOPVOGELS IS TOEGESTAAN/LISTA DE ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE RATITES/LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN LIHAA/FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA RATITKÖTT FÅR IMPORTERAS**

**País:** AUSTRALIA — **Land:** AUSTRALIEN — **Land:** AUSTRALIEN — **Χώρα:** ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ — **Country:** AUSTRALIA — **Pays:** AUSTRALIE — **Paese:** AUSTRALIA — **Land:** AUSTRALIË — **País:** AUSTRÁLIA — **Maa:** AUSTRALIA — **Land:** AUSTRALIEN

1	2	3	4	5	6
124	Dotcom.au Pty Ltd	CASUARINA	WESTERN AUSTRALIA	SH, CP	
1857	AGP (VIC) Pty Ltd	WYCHEPROOF	VICTORIA	SH, CP	
1980	Meatcorp Processing Australia Pty Ltd	WAIKERIE	SOUTH AUSTRALIA	SH, CP	
2019	The Emu Company Pty Ltd	EUROBIN	VICTORIA	SH, CP	
2346	Ozimeats Pty Ltd	PYRAMID HILL	VICTORIA	SH, CP	

**País:** CANADÁ — **Land:** CANADA — **Land:** KANADA — **Χώρα:** ΚΑΝΑΔΑΣ — **Country:** CANADA — **Pays:** CANADA — **Paese:** CANADA — **Land:** CANADA — **País:** CANADÁ — **Maa:** KANADA — **Land:** KANADA

1	2	3	4	5	6
76	Viande Richelieu Inc./ Richelieu Meat Inc.	MASSUEVILLE	QUEBEC	SH, CP	
506	Bouvry export Calgary Ltd	FORT MACLEOD	ALBERTA	SH, CP	

**País:** CHIPRE — **Land:** CYPERN — **Land:** ZYPERN — **Χώρα:** ΚΥΠΡΟΣ — **Country:** CYPRUS — **Pays:** CHYPRE — **Paese:** CIPRO — **Land:** CYPRUS — **País:** CHIPRE — **Maa:** KYPROS — **Land:** CYPERN

1	2	3	4	5	6
CY 56443	M.E. Ostrich Farms Akamas Ltd	AGIOS IOANNIS	MALOUNTAS	SH, CP	

**País:** ISRAEL — **Land:** ISRAEL — **Land:** ISRAEL — **Χώρα:** ΙΣΡΑΗΛ — **Country:** ISRAEL — **Pays:** ISRAËL — **Paese:** ISRAELE — **Land:** ISRAËL — **País:** ISRAEL — **Maa:** ISRAEL — **Land:** ISRAEL

1	2	3	4	5	6
036	Zemach-Ostrich LTD	TIBERIAS	TIBERIAS	SH, CP	
037	OS. CO. LTD	BEER-SHEVA	BEER SHEVA	SH, CP	

**País:** NAMIBIA — **Land:** NAMIBIA — **Land:** NAMIBIA — **Χώρα:** ΝΑΜΙΒΙΑ — **Country:** NAMIBIA — **Pays:** NAMIBIE — **Paese:** NAMIBIA — **Land:** NAMIBIË — **País:** NAMÍBIA — **Maa:** NAMIBIA — **Land:** NAMIBIA

1	2	3	4	5	6
20	Ostrich Production Namibia Pty Ltd	KEETMANSHOOP	KEETMANSHOOP	SH, CP	

**País:** NUEVA ZELANDA — **Land:** NEW ZEALAND — **Land:** NEUSEELAND — **Χώρα:** ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ — **Country:** NEW ZEALAND — **Pays:** NOUVELLE-ZÉLANDE — **Paese:** NUOVA ZELANDA — **Land:** NIEUW-ZEELAND — **País:** NOVA ZELÂNDIA — **Maa:** UUSI-SEELANTI — **Land:** NYA ZEELAND

1	2	3	4	5	6
ME 117	Clover Export Limited	GORE	GORE	SH, CP, CS	

**País:** SUDÁFRICA — **Land:** SYDAFIKA — **Land:** SÜDAFIKA — **Χώρα:** ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ — **Country:** SOUTH AFRICA — **Pays:** AFRIQUE DU SUD — **Paese:** SUDAFRICA — **Land:** ZUID-AFIKA — **País:** ÁFRICA DO SUL — **Maa:** ETELÄ-AFIKKA — **Land:** SYDAFIKA

1	2	3	4	5	6
ZA 6	Grahamstown Ostrich Export Abattoir	GRAHAMSTOWN	EASTERN CAPE PROVINCE	SH	
ZA 7	Westcott Game and Ostrich	UITENHAGE	EASTERN CAPE PROVINCE	CP	
ZA 8	Graaff-Reinet Meat Supplies	GRAAFF-REINET	EASTERN CAPE PROVINCE	SH	
ZA 9	Klein Karoo Co-operation Abattoir No. 2	OUDTSHOORN	WESTERN CAPE PROVINCE	SH	
ZA 11	Camdeboo Meat Processors	GRAAFF-REINET	EASTERN CAPE PROVINCE	CP	
ZA 13	Grahamstown Meat Packers	GRAHAMSTOWN	EASTERN CAPE PROVINCE	CP	
ZA 18	Ostriches Galore	TARLTON	GAUTENG PROVINCE	SH, CP	
ZA 19	Oryx Ostrich Abattoir	TARLTON	GAUTENG PROVINCE	SH, CP	
ZA 24	Mosstrich	MOSSEL BAY	WESTERN CAPE PROVINCE	SH, CP	

1	2	3	4	5	6
ZA 26	Swartland Ostriches Limited	MALMESBURY	WESTERN CAPE PROVINCE	SH, CP	
ZA 92	Klein Karoo Co-operation Abattoir No. 1	OUUDTSHOORN	WESTERN CAPE PROVINCE	SH, CP	
ZA 96	Oryx Exotic Meat	DE AAR	NORTHERN CAPE PROVINCE	SH, CP	

**País:** USA — **Land:** USA — **Land:** USA — **Χώρα:** ΗΠΑ — **Country:** USA — **Pays:** USA — **Paese:** USA — **Land:** VSA —  
**País:** USA — **Maa:** USA — **Land:** USA

1	2	3	4	5	6
P-7041	Beltex Corporation	FORT WORTH	TEXAS	SH, CP	
P-13517	Southern Wild Game	DEVINE	TEXAS	SH, CP	
P-19571	Diamond K Ranch Game Meats	INGRAM	TEXAS	SH, CP	
P-19717	Ostrich Producers Coop/Midwest	DECORAH	TEXAS	SH, CP	

**País:** ZIMBABUE — **Land:** ZIMBABWE — **Land:** SIMBABWE — **Χώρα:** ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ — **Country:** ZIMBABWE — **Pays:** ZIMBABWE — **Paese:** ZIMBABWE — **Land:** ZIMBABWE — **País:** ZIMBABUÉ — **Maa:** ZIMBABWE — **Land:** ZIMBABWE

1	2	3	4	5	6
10	Bulawayo Ostrich Producers (B.O.P.)	BULAWAYO	BULAWAYO	SH, CP	
15	Copro (Pvt) Ltd	NORTON	NORTON	SH, CP»	

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 7 maggio 2001****che modifica la decisione 98/483/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavastoviglie***[notificata con il numero C(2001) 1187]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/397/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica è assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti.
- (3) Il medesimo articolo prevede che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo a una proposta di proroga, revoca o revisione.
- (4) Con la decisione 98/483/CE <sup>(2)</sup> la Commissione stabiliva i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie, criteri la cui validità scade, ai sensi dell'articolo 3 della decisione, il 31 luglio 2001.
- (5) A questo gruppo di prodotti il marchio comunitario di qualità ecologica è stato assegnato una volta.

- (6) È opportuno prolungare per un periodo di diciotto mesi, senza modifiche, il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici.
- (7) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.
- (8) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 3 della decisione 98/483/CE è sostituito dal seguente:

«La definizione e i criteri ecologici specifici relativi al gruppo di prodotti sono validi dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 2003».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 216 del 4.8.1998, pag. 12.